COMUNE DI VILLAFRATI

(Città Metropolitana di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 39 data 15/04/2025

Oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2025/2027 E PIANO ANNUALE 2025 - ULTERIORE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE ASU

Premesso che:

l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

l'art. 91, comma 1, D.Lgs. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014 e ss.mm.ii., e in particolare i commi 5 5bis 5ter 5quater, che qui si considerano riportati;

Preso atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 56 del 24.06.2015 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 75/2015, n. 31/2016, n. 60/2016, n. 39/2019, n. 64/2019, n. 94/2020 e n. 82/2022;

Dato atto che con le superiori deliberazioni la Giunta Municipale ha modificato l'organigramma dell'Ente per rendere più equo e sostenibile il riparto di competenze tra le strutture organizzative di massima dimensione (denominate "Settori"), allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Preso atto che, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nel parere n. 26/2015/QMJG, il budget del 2015 e 2016 (calcolato sui cessati 2014 e 2015) è vincolato al riassorbimento del personale soprannumerario delle soppresse province, ai sensi dell'art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014, i cui effetti permangono nell'ordinamento regionale in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della L.R. n. 27/2016;

Dato atto dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa di euro 59.520,00, come risultante dalla deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 07.12.2016, con la quale - al fine di far fronte all'assenza del tetto per il lavoro flessibile in parola, atteso che tale spesa non soltanto non e stata sostenuta dall'Ente nel 2009 ma neanche nel triennio 2007/2009 - è stato fissato il tetto per le assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Comune è organizzato in 4 Settori;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2024 con la quale si è preceduto all'aggiornamento della Dotazione Organica dell'Ente in funzione delle eventuali assunzioni con oneri a totale carico del Fondo Coesione come meglio precisato infra;

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta comunale n. 121 del 6.11.2024 che, in ultimo, modifica e integrava il piano del fabbisogno 2024 includendo la stabilizzazione, in attuazione del Decreto Legislativo n. 75/2023 e della L.R. 01/2024, di n. 45 lavoratori impegnati in Asu utilizzati dal Comune di Villafrati;

Preso atto che n. 41 Lavoratori Asu sono stati stabilizzati e, a far data 01.01.2025, sono dipendenti del comune con contratto a tempo indeterminato, mentre n. 4 lavoratori, pur risultati idonei alle procedure selettive, non sono stati stabilizzati in quanto collocati negli ultimi posti delle rispettive graduatorie;

Richiamata la L. R. 16 gennaio 2024 n. 1, art. 10 "Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" nonché la Circolare Esplicativa Prot. n.17548 del 24/04/2024 che fornisce le indicazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali;

Vista la nota prot. n. 12390 del 27 marzo 2025 avente ad oggetto: <<Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1 art. 10 "Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili"- AGGIORNAMENTO della Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24 aprile 2024>> la quale chiarisce e stabilisce che l'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore Asu stabilizzato e/o da stabilizzare è quantificato ed erogabile, precisando che trattasi sempre di contributo annuo onnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicutativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione, nella seguente misura:

a) per il personale Asu appartenente alla catergoria A il contributo è erogabile fino ad un massimo di € 19.165,00 annuali lordi procapite;

b) per il personale Asu appartenente alla catergoria B il contributo è erogabile fino ad un

massimo di € 20.022,00 annuali lordi procapite;

c) per il personale Asu appartenente alla catergoria C il contributo è erogabile fino ad un massimo di € 22.454,00 annuali lordi procapite;

Dato atto, alla luce di quanto stabilito nella superiore nota, che è necessario modificare i contratti elevande le ore contrattuali dei dipendenti stabilizzati nell'Area degli Operatori Esperti da 23h a 24h e dei dipendenti stabilizzati nell'Area degli Istruttori da 20.30h a 24h;

Atteso:

- che, in attuazione del Decreto Legislativo n. 75/2023 e della L.R. 01/2024, occorre programmare la stabilizzazione dei restanti Lavoratori Asu;

- che detti lavoratori sono risultati idonei come si evince dalle graduatorie approvate con determina dirigenziale n. 865 del 31.12.2024;

- che, pertanto, non occorre indire nuovi concorsi ma è sufficiente modificare, con il presente atto, la dotazione organica al fine di aumentare i posti nelle graduatorie dove i Lavoratori Asu sono risultati idonei;

- che i Lavoratori Asu da stabilizzare nell'area degli Operatori Esperti avranno un contratto di lavoro a 24h settimanali;

Vista la nota prot. n. 1187 del 23.01.2025 con la quale il dipendente Calì Vincenzo rinuncia all'incremento orario di 12h giusta delibera di G.M. n. 128 del 19.11.2024;

Preso atto che, sulla base di quanto espressamente disposto dalle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA ", emanate in data 08.05.2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in esecuzione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, registrate dalla Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicate nella GURI del 27.07.2018, per gli enti locali (a differenza delle amministrazioni centrali) la dotazione organica non rappresenta "un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile", in quanto, al contrario, per "gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente" (cfr. sul punto parag. 2.1 delle linee guida);

Considerata pertanto la facoltà per gli enti locali di rimodulare in ogni momento, qualitativamente e quantitativamente, la propria dotazione organica, nel rispetto della spesa potenziale massima rappresentata dai tetti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente;

Visto il richiamato decreto interministeriale concernente "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA", emanato in data 08.05.2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in esecuzione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che con successiva delibera di G.M. sarà dichiarata l'insussistenza di situazioni di eccedenza e/o sovrannumero di personale di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come definite dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 28.4.2014 in quanto nulla è cambiato dopo la deliberazione n. 20 del 22.02.2024;

Ritenuto che il Comune ha rispettato i seguenti presupposti, requisiti, condizioni e vincoli per poter procedere ad assunzioni di personale, della cui sussistenza deve essere dato atto già in sede di programmazione del fabbisogno di personale:

a) sul piano dei presupposti organizzativi:

1. il Comune ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non rilevando situazione di eccedenza né di sovrannumero (cfr. proposta di G.M. n. 20 del 22.02.2024);

2. il piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 verrà approvato in seno al PIAO in corso di redazione e di cui il presente PTFP costituisce sezione;

3. il Comune ha attivato regolarmente ed implementa la piattaforma telematica di certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. n. 66/2014 e ss.mm.ii.);

4. il piano della performance 2025 (art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009) sarà inserito all'interno del PIAO in corso di approvazione;

5. la spesa di personale nell'anno 2024, pari ad Euro 1.361.953,30 (compresi gli aumenti contrattuali 2019-2021 in applicazione del CCNL di comparto 2019/2021 fermo restando che non è stato chiarito se tali aumenti debbano essere calcolati ai fini della delibera del fabbisogno) secondo i dati del conto consuntivo approvato giusta delibera di C.C. n. 26 del 28.05.2024, è stata mantenuta al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013 (pari ad € 1.715.006,35), determinato ai sensi dell'art. I commi 557 e 557-quater della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. (quest'ultimo introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90/2014), e, per il triennio di riferimento 2024/2026, alla luce delle assunzioni programmate nel presente piano, tale limite risulta ancora rispettato;

a) sul piano dei vincoli finanziari:

1. il Comune non risulta strutturalmente deficitario né in stato di dissesto finanziario;

2. la spesa di personale nell'anno 2024, pari ad Euro 1.361.953,30 (compresi gli aumenti contrattuali 2019-2021) secondo i dati del conto consuntivo, è stata mantenuta al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013 (pari ad € 1.715.006,35), determinato ai sensi dell'art. I commi 557 e 557-quater della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. (quest'ultimo introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90/2014, e, per il triennio di riferimento 2024/2026, alla luce delle assunzioni programmate nel presente piano, tale limite risulta ancora rispettato;

3. conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali (L. 232/2016 art. 1 co. 475 lett. e);

Dato atto che l'art. 16 del D.L. n. 113/2016 con il comma 1 ha abrogato l'ulteriore vincolo di riduzione progressiva dell'incidenza della spesa di personale rispetto all'aggregato della spesa corrente, introdotto dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 28/2015, e confermato dalla successiva deliberazione n. 16/2016;

Visto l'art. 11 bis co. 2 del D.L. 135/2018, Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 che testualmente recita: “2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono

contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.";

Dato atto che con delibera di G.M. n. 20 del 18.02.2019 l'Ente ha espresso l'intenzione di utilizzare risorse assunzionali pari ad € 10.000,00 per innalzare i limiti di indennità delle P.O., ai sensi e per gli effetti dell'art. 11bis comma 2 del D.L. 135/2018 Decreto- Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

Rilevato che, sempre ai sensi del sopra citato art. 11bis co. 2, questa amministrazione, con delibera di G.M. n. 89 del 13.08.2019, ha innalzato ancora i limiti di indennità delle P.O. di cui al citato art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 di ulteriori Euro 4.000,00 utilizzando le risorse assunzionali;

Dato atto che

- con determina sindacale n. 701 del 29.11.2023 è stato conferito un incarico a tempo pieno e determinato di funzionario tecnico, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, con contratto subordinato di lavoro pubblico per anni tre;

- con delibera di G.M. n. 142 del 31.12.2024 è stata prorogata per un anno la convenzione per l'utilizzazione temporanea, a tempo parziale (10h sett.), del dipendente del Comune di Baucina, inquadrato nell'area dei funzionari, con il profilo professionale di "Assistente sociale", ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311 – dall'1.01.2025 al 31.12.2025;

- con delibera di G.M. n. 141 del 31.12.2024 è stata prorogata per un anno la convenzione per l'utilizzazione temporanea, a tempo parziale (18h sett.), del dipendente del comune di Godrano, inquadrato nell'area dei funzionari, con il profilo professionale di "Pianificatore Territoriale", ex art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311 – periodo 01.01.2025-31.12.2025;

- con delibere di G.M. n. 143 del 31.12.2024, è stata prorogata la convenzione per l'utilizzazione temporanea, a tempo parziale (14h sett.), del dipendente del comune di Ventimiglia di Sicilia, inquadrato nell'area dei funzionari, con il profilo professionale di Funzionario economico finanziario, ex art. 1 comma 557 della l. 30.12.2004 n. 311, dall'1.01.2025 sino al 30.06.2025;

- con delibera di G.M. n. 4 del 17.01.2024 l'Amministrazione ha manifestato l'intendimento di implementare la dotazione organica con quattro unità dell'Area dei Funzionari al fine di partecipare alla candidatura di cui all'Avviso Pubblico, finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari;

Preso atto, inoltre, che la Regione Sicilia, dopo il perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, la sottoscrizione dei relativi contratti e l'invio della relativa documentazione al competente assessorato, ha comunicato una riduzione dei trasferimenti pari al 5% in meno delle risorse spettanti di cui al'art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., quantificato in € 19.700,00;

Dato che:

- questo Ente è privo della figura dell'Assistente Sociale di ruolo e che tale funzione risulta obbligatoria ai fini, in particolar modo, della corretta erogazione di un servizio indispensabile e strategico per l'efficiente gestione di un paese;

- la figura di un istruttore direttivo amministrativo è necessaria stante la previsione in organigramma del Settore I Amministrativo dove sono ricompresi il maggior numero di servizi

dell'Ente e il maggior numeri di dipendenti;

-risulta necessario procedere all'assunzione di n. 2 istruttore direttivo tecnico atteso che questo Ente, tra l'altro:

a) è beneficiario di numerosi finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e intende realizzarne di nuove anche mediante partecipazione a nuovi bandi e che questa attività, comprensiva della progettazione, richiede la previsione di un Responsabile specializzato;

b) promuove politiche di controllo del territorio finalizzate alla repressione dei fenomeni di abusivismo e garantisce livelli ottimali di prestazioni nel settore dell'edilizia privata;

c) gestisce autonomamente il servizio idrico con notevole impiego di risorse umane e gestionali avendo in carico, peraltro, in questo periodo il gravoso procedimento relativo alla creazione di un impianto di potabilizzazione;

d) gestisce il procedimento relativo all'approvazione del nuovo Piano Regolatore;

- risulta, tuttavia, di massima urgenza e non più procrastinabile l'assunzione di un Funzionario Contabile atteso che la dipendente di ruolo, che ricopriva tale qualifica a tempo pieno e indeterminato, è cessata dal servizio per sopraggiunti limiti di età l'01 marzo 2023, con ciò, peraltro, privando l'Ente dell'unica figura di Categoria D di ruolo che ricopriva ad interim anche la Responsabilità di P.O. del Settore I Amministrativo;

- risulta, inoltre, ancor più urgente l'assunzione di un Funzionario Tecnico considerato che l'Ente è privo di tale figura già da molto tempo e per la gestione dei settori tecnici si avvale degli istituiti previsti dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004 n. 311;

Atteso che con delibera di G.M. n. 4 del 17.01.2024 è stato modificato e integrato il programma del fabbisogno del personale approvato con delibera di G.M. n. 11 del 25.01.2023, successivamente modifiche ed integrazioni riconfermate con delibere di G.M. n. 39/2024 e n. 121/2024, inserendo quattro unità dell'Area dei Funzionari oggetto di partecipazione all'Avviso Pubblico di cui sopra, in quanto condizione per la partecipazione al bando, dando atto che la loro assunzione graverà esclusivamente sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo:

- Ingegnere a tempo pieno;

- Specialista in attività amministrative e contabili a tempo pieno;

- Specialista informatico a tempo pieno;

- Specialista della transizione digitale a tempo pieno;

Visto l'art. 10 della Legge Regionale n. 1 del 16 01 2024, cosiddetta "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che autorizza la spesa per le assunzioni dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili;

Preso atto che questo Ente attualmente utilizza n. 4 lavoratori impegnati in ASU, inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni per i quali, pertanto, si potranno avviare le procedure per la loro stabilizzazione, a carico del contributo regionale previsto dal menzionato articolo 10;

Vista la Circolare esplicativa n 17548 del 24/04/2024 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego dei Servizi e della Formazione - Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro al punto 1) la quale specifica che l'Ente Pubblico può assumere a tempo indeterminato lavoratori Socialmente Utili, inseriti nell'Elenco regionale di cui al comma 1

dell'art. 30 della L.R. 28/01/2014 n. 5 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2 del D.L. 22 giugno 2023 n. 75 "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili" convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 il quale stabilisce "*le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa";*

Richiamato il DL n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, che con l'art. 57, comma 3-septies, dispone: *"A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai cc. 1, 1-bis e 2 dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".*

Preso atto che l'Ente intende allo stato procedere alla stabilizzazione dei lavorati ASU avvalendosi esclusivamente del contributo regionale pari ad € 19.165,00 annui lordi per l'Area funzionale Operatori e ad € 20.022,00 per l'Area funzionale Operatori Esperti omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale ed assicurativo, che consente una stabilizzazione a tempo parziale e indeterminato;

Rilevato che l'Ente ha maturato una rilevante riduzione della spesa legata al completamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica a led, già oggetto di finanziamento pubblico, che garantisce una contrazione dei costi di consumo. Inoltre l'Ente ha installato un nuovo sistema di telefonia che consente un risparmio di spesa di circa € 10.000,00 annui. Tali economie potranno consentire di sostenere la spesa derivante dalle assunzioni di cui al presente Piano;

Dato, altresì, atto dell'esigenza di elevare da 10h settimanali e 12h settimanali l'utilizzo ex art. 1 co. 557 L. 311/2004 della dipendente del Comune di Baucina Area funzionale Funzionari D.ssa Francesca Brancato che presso il Comune di Villafrati riveste anche la funzione di Responsabile di P.O. del Settore I Amministrativo, oltre che quella di Assistente Sociale dell'Ente, con notevolissimo dispendio di tempo;

Rilevato che la suddetta elevazione del monte orario sino alla scadenza del termine per l'utilizzo comporterebbe un impegno finanziario di non rilevante entità a fronte del lavoro che la dipendente incaricata garantirebbe;

Dato atto che nel triennio 2025/2027 il Comune non è tenuto ad effettuare assunzioni di lavoratori appartenenti alle varie categorie protette di cui alla L. n. 68/1999, sino a che il numero dei dipendenti utile ai fini del calcolo di cui all'art. 3 sia inferiore a 35, dato che i dipendenti

stabilizzati sono esclusi dal computo e i dipendenti a tempo parziali devono essere calcolati in rapporto alle ore contrattuali, mentre dovrà procedersi ad assunzione riservata superato detto limite, in quanto uno è già in organico;

Dato atto che non sussistono graduatorie valide ai fini dello scorrimento obbligatorio di cui all'art. 91 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto, tuttavia, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 marzo 2020 pubblicato il GU del 27 aprile 2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" che, in attuazione del c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), a decorrere dal 20 aprile 2020 a) specifica gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; b) individua le fasce demografiche e i relativi valori-soglia c) determina le percentuali massime di incremento annuale;

Rilevato, in particolar modo che l'art. 6 del suddetto Decreto 17 marzo 2020 individua quale valore soglia del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo Decreto, per i comuni dal 3.000 a 4.999 abitanti il 31,2%;

Dato atto che, in base a criteri di calcolo prescritti dal sopra richiamato Decreto del 17.03.2020, con riferimento al fabbisogno 2025-2027 il valore del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti è pari al 33,47% collocandosi nella terza fascia;

Rilevato che la ratio della norma de qua appare essere quella di controllare e, in caso di necessità, ridurre la spesa del personale, onde garantirne la sua sostenibilità finanziaria;

Dato atto che, prendendo le mosse dal superiore presupposto, appare ammissibile effettuare i calcoli finalizzati all'individuazione del valore soglia al netto, sia a titolo di entrata sia a titolo di spesa, dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana e obbligatoriamente destinati alla retribuzione del personale ex contrattista poi stabilizzato nell'esercizio 2019 secondo le procedure descritte nella parte superiore di queste premesse;

Atteso che, all'esito dei calcoli effettuati in virtù dei criteri sopra descritti, il valore del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti risulterebbe al di sotto della soglia di cui all'art. 6 del citato Decreto 17 marzo 2020;

Richiamato il Decreto ministeriale del 18.7.2023 del Ministero dell'economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2023, sulla variazione dei requisiti anagrafici per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel biennio 2025-2026 sulla base della speranza di vita verificata dai dati ISTAT, il quale non prevede variazioni per il biennio 2025-2026, per cui il requisito per l'accesso alla pensione di vecchiaia resta fissato a 67 anni anche nel biennio 2025-2026;

Vista la Deliberazione n. 131/2020/PAR in ordine ai principi da applicare alla disciplina di cui al DM 17.03.2020 secondo la quale: “la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato […], ma gli impone di attuare un <percorso di graduale riduzione annuale> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti. In questo senso, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). Ciò appare ribadito anche

dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, secondo la quale i comuni non virtuosi <possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento >. Solo per l'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo). Si tratta pertanto di valutare (e la valutazione è di esclusiva competenza dell'ente) se ed in che misura le assunzioni da effettuare risultino compatibili rispetto all'obbligo di <graduale riduzione annuale> del rapporto verso il valore soglia imposto dalla norma. A tal fine, con precipuo riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3- septies, del D.L. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola disponendo, in particolare, che <<a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente>>. Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e 8 previste da apposita normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro. In conclusione, gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. “non virtuosi”) non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere.”;

Dato atto che nell’anno 2024 si è perfezionata la cessazione di n. 1 dipendente Area Operatori Esperti part time a 24 ore maturando un risparmio a regime sulla spesa del personale pari ad € 19.942,52;

Dato atto che per le assunzioni in programma di cui infra il Comune di Villafrati rispetterà i vincoli di cui all’art. 6 co. 2 del più volte citato D.M. 17 marzo 2020 in relazione al turn over del personale cessato le cui relative risorse non state in alcun modo utilizzate, di cui all’allegato D alla presente proposta;

Dato atto che l'Ente entro l'anno 2028 registrerà i seguenti collocamenti in quiescenza:

Profilo professionale	Data raggiungimento limite d'età	Spesa personale
Istruttore amministrativo tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.12.2025	€ 33.541,56
Collaboratore tecnico manutentivo Messo tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.12.2025	€ 29.913,78
Istruttore amministrativo tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.02.2026	€ 33.541,56
Collaboratore tecnico manutentivo addetto al servizio idrico integrato tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.05.2026	€ 29.913,78
Totale di maturazione risparmi nel biennio 2025/2026		€ 126.910,68
Istruttore amministrativo tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.08.2027	€ 33.541,56
Istruttore tecnico tempo pieno	1° giorno di quiescenza 1.02.2028	€ 33.541,56
Totale di maturazione risparmi nel 2027/2028		€ 67.083,12
Totale di maturazione risparmi triennio 2027/2028		€ **193.933,80**

Dato atto che alla luce delle suddette cessazioni si registrerà in proiezione una rilevante modifica del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti al netto del FCDE che porterà ad una proporzionale riduzione dell'aliquota di cui al citato D.M. 17.03.2020, che già nel 2025 potrà assestarsi al 31,2%, come da foglio di calcolo allegato alla presente sub "A";

Dato atto che il dipendente attualmente incaricato ex art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000 e smi è già dipendente del Comune di Villafrati con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per il quale è collocato in aspettativa ex co.5 del citato art. 110 D.Lgs. 267/2000 e smi e, pertanto, la prosecuzione comporterà un incremento di spesa, rispetto a quello del contratto a tempo indeterminato in essere, di scarsa rilevanza;

Atteso che lo scavalco del Funzionario Contabile è attualmente conferito fino al 30.06.2025 e che sussiste l'esigenza improcrastinabile di dotarsi di tale figura a tempo indeterminato anche a tempo parziale a 18 ore;

Atteso che si registra una riduzione della spesa del personale rispetto al piano del fabbisogno 2024 in quanto un dipendente dell'area degli operatori esperti ha rinunciato all'incremento orario di 12h settimanali giusta nota prot. n. 11 del 23.01.2025;

Rilevato, pertanto, che per il triennio 2025/2027, allo stato è programmato quanto segue:

Anno 2025

a) Assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di un Contabile, Area dei Funzionari, mediante concorso ovvero attingimento a graduatoria di altro Ente in corso di

validità senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 56/2019 e ss.mm.ii., atteso che l'Ente è sprovvisto di tale figura professionale indispensabile ai fini del fisiologico espletamento di tutta l'attività amministrativa dell'Ente;

b) Assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali di un Tecnico, Area dei Funzionari, mediante concorso ovvero attingimento a graduatoria di altro Ente in corso di validità senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 56/2019 e ss.mm.ii., atteso che l'Ente è sprovvisto di tale figura professionale indispensabile ai fini del fisiologico espletamento di tutta l'attività amministrativa dell'Ente;

c) Stabilizzazione di n. 4 lavoratori impegnati in ASU ai sensi del D.lgs. n. 75/2023 e della L.R. 01/2024 a tempo parziale nei limiti del budget assegnato dalla Regione pari ad € 19.180,00 annui lordi per ogni umìnità stabilizzata, come sotto specificato:

N. 2 Collaboratore amministrativo (24h)

N. 2 Operatore addetto alle pulizie e/o ai servizi ausiliari di sorveglianza del cimitero e degli edifici e degli spazi esterni comunali (24h)

d) Elevazione da 10h settimanali e 12h settimanali dell'utilizzo ex art. 1 co. 557 L. 311/2004, sino alla scadenza del rapporto, di dipendente in servizio presso altro Comune appartenete all'Area funzionale Funzionari con funzioni di Assistente Sociale e Responsabile di P.O.;

e) Elevazione da 20:30 ore a 24 ore settimanali dei dipendenti stabilizzati nell'Area funzionale degli Istruttori (nota della Regione Siciliana prot. n. 12390 del 27.03.2025);

f) Elevazione da 23:00 ore a 24 ore settimanali dei dipendenti stabilizzati nell'Area funzionale degli Operatori Esperti (nota della Regione Siciliana prot. n. 12390 del 27.03.2025);

Dato atto che, in relazione alle assunzioni programmate, per le motivazioni sopra espresse la spesa del personale registrerà, comunque, una riduzione;

Dato atto, comunque, che la programmazione del fabbisogno di personale è un documento dinamico che potrà essere integrato o modificato in funzione del futuro quadro normativo e interpretativo e delle nuove esigenze ovvero di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo vigente;

Ritenuto che in base al principio contabile applicato della programmazione n. 4/1, di cui al D.Lgs. 118/2011, la sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione contiene anche "la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale", la quale "deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica" (cfr. par. 8.2);

Visto il DUP 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvati con deliberazioni di C.C. rispettivamente n. 08 e n. 09 del 05.03.2025;

Dato atto che è stato richiesto al Revisore unico dei conti di esprimere il parere sul presente programma;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell 'art. 53 della L. n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e modificato dall 'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Visto l 'O.R.EE.LL. della regione siciliana;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 75/2017;

Vista la L.R. n. 5/2014;

Vista la L.R. n. 27/2016;

Vista la L.R. n. 8/2018;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale dell'atto;

1. Di approvare la dotazione organica, di cui all'allegato "A";

2. Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2025/2027 di cui all'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di approvare il piano annuale delle assunzioni del 2025 di cui all'allegato "C";

5. Di dare atto che la capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con l'indicazione della quota che deve necessariamente essere destinata al reclutamento ordinario, è rappresentata nell'allegato "D" alla presente deliberazione e che la prescrizione di cui all'art. 6 co. 2 del D.M. 17 marzo 2020 è rispettata;

6. Di dare atto che il suddetto piano potrà essere integrato, in base alle esigenze di organico descritte in premessa non appena sarà definito il quadro applicativo e interpretativo conseguente al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 marzo 2020 pubblicato il GU del 27 aprile 2020;

7. Di disporre la pubblicazione del presente piano nel sito istituzionale del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente;

8. Di dichiarare, stante l'esigenza di approvare il bilancio di previsione 2022/2024 di cui il presente costituisce atto propedeutico, l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12, comma 2, LR 44/1991.

L'Assessore al personale
Marilena Grutta

PARERE CONTABILE
in ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favorevole; Data 15/04/2025 **Il Responsabile dell'Area** F.to SARULLO PAOLO

PARERE TECNICO
in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole;

Data 15/04/2025

Il Responsabile dell'Area

F.to BRANCATO FRANCESCA